

INFORMAZIONI CIOFS E CNOS/SCUOLA

1/2022

A cura di d. Bruno Bordignon

20a/22 PDP per studente con sindrome di “Hikikomori”, gli esami di Stato non possono prescindere. Una sentenza

di *Antonio Fundarò*

La vicenda può considerarsi una tra le tante cui purtroppo la scuola non sempre riesce a far fronte con le dovute competenze e, principalmente, con la dovuta sensibilità all’ascolto. Ci racconta l’episodio l’Avv. Giovanni Rao del foro di Brescia certi che, nella scuola dell’inclusione, ogni espediente va adottato per rendere più adeguata la nostra palestra per il futuro personale di ciascuno e del nostro Paese in Europa e nel mondo. La storia è quella di un ragazzo che soffre di fobia sociale, riconosciuta anche come sindrome di ‘Hikikomori’.

L’episodio

In data 25 agosto 2021, il minore, alla presenza di numerosi testimoni, sostiene l’Esame di Stato conclusivo del I ciclo dell’istruzione. “Una lunga interrogazione di quasi un’ora che il minore, con alcune patologie e in possesso di un PDP, riesce a sostenere con grande volontà e pervicacia. Un’ora durante la quale ha combattuto con tutte le proprie forze per difendere il proprio futuro” ha commentato l’avvocato dell’alunno il dottore Giovanni Rao. Ma il ragazzo, già non ammesso agli esami di Stato l’8 di Giugno, viene bocciato. A seguito di ciò la famiglia presenta un’istanza cautelare, avverso tutti i provvedimenti impugnati, trattata alla camera di consiglio del 22.09.2021, a seguito della quale è stata pubblicata l’impugnata ordinanza n. 00316/2021, con cui il TAR ha respinto la sospensiva richiesta. Di tale ordinanza la famiglia, in nome e per conto de giovanissimo studente, ha chiesto l’annullamento, con conseguente sospensiva dei provvedimenti impugnati, anche per ribadire l’importanza di una scuola davvero attenta ai bisogni di tutti. Una scuola – scriveva Frabboni – ritagliata sui nostri alunni, ancor di più su quegli alunni per i quali deve essere esperita ogni forma di tutela e riguardo. L’avvocato Giovanni Rao precisa che “D. e la sua patologia, avrebbero certamente meritato maggiore considerazione da parte della “Scuola”.

Quali norme sono state violate: i vizi e le violazioni

- Violazione e/o falsa applicazione dell’articolo 6, comma 3, del D.Lgs. n. 62 del 2017.
- Vizio di illegittimità per violazione della circolare MIUR n. 1865 del 2017.
- Vizio di illegittimità per violazione dei principi di imparzialità e buon andamento dell’azione amministrativa di cui all’art. 97 della Costituzione.
- Vizio di illegittimità per violazione dell’art. 1 Legge 241/1990.
- Vizio di illegittimità per violazione dell’art. 3, comma II della Costituzione. Eccesso di potere per, manifesta irragionevolezza, incongruenza, contraddittorietà, illogicità, manifesta ingiustizia, travisamento dei fatti. Eccesso di potere per violazione del legittimo affidamento.

Il PDP è solo un insieme di strumenti compensativi e delle misure dispensative? no

La sentenza del Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale, pubblicata il 2 novembre 2021 torna a ribadire l’ovvio ovvero che – sottolinea l’avvocato Rao – “non può non evidenziarsi come l’attuazione del piano didattico personalizzato, preveda la predisposizione degli strumenti compensativi e delle misure dispensative. Occorre comunque precisare che la personalizzazione del processo di apprendimento dello studente/studentessa con DSA e con altri bisogni educativi speciali necessita di strategie di intervento inclusive che non si possono esaurire nella predisposizione di strumenti e misure, ma richiede anche un approccio più generale che incida sull’ambiente di apprendimento e sul rapporto scuola-famiglia”.

Cosa richiede la didattica inclusiva

La maggiore parte della giurisprudenza riconduce la mancata attuazione del piano didattico personalizzato alla mancata predisposizione degli strumenti compensativi e delle misure dispensative; infatti tali elementi

sono l'evidenza più concreta e tracciabile dell'attività svolta dall'istituzione scolastica e dai docenti, ma come già accennato non sono totalmente esaustivi di una didattica inclusiva.

La sentenza del Consiglio di Stato n. 6848 del 3 dicembre 2018

A tal proposito, assolutamente dirimente si appalesa la sentenza del Consiglio di Stato n. 6848 del 3 dicembre 2018, che ha inteso evidenziare come il PDP predisposto nei confronti dell'alunna ricorrente non fosse stato seguito, non essendole stati assegnati dei compiti personalizzati.

In sintesi, il Consiglio di Stato ha inteso annullare il provvedimento di bocciatura impugnato, in assenza della precisa indicazione delle strategie didattiche speciali, delle misure compensative e dispensative, in relazione alla particolare situazione dell'alunno.

Se previsti nel PDP devono prevedersi accorgimenti per attenuare le difficoltà dell'alunno

Quanto evidenziato nella sentenza del Consiglio di Stato n. 6848 del 3 dicembre 2018 è circostanza assimilabile al caso di D., dal momento che nei confronti dell'alunno, non è stato attuato alcun accorgimento, così come invece previsto dal PDP, volto, quantomeno ad attenuare, le difficoltà derivanti dalla patologia da cui il minore risulta affetto

Consiglio di Stato, Sez. VI, a mezzo della recente sentenza n. 3906 del 18.06.2020

Il Consiglio di Stato, Sez. VI, a mezzo della recente sentenza n. 3906 del 18.06.2020, ha inteso pronunciarsi nel seguente modo: "L'articolo 6 del D.Lgs. n. 62 del 2017 stabilisce al primo comma che gli alunni della scuola secondaria di primo grado sono ammessi alla classe successiva e all'esame conclusivo del primo ciclo, eccettuati alcuni casi specifici di grave sanzione disciplinare o di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline. In quest'ultimo caso è previsto dal comma 2 che il consiglio di classe può deliberare, con adeguata motivazione, la non ammissione alla classe successiva o all'esame conclusivo del primo ciclo. La Sezione ha già chiarito (sentenza n. 5917 del 2019) che, sulla base di tale normativa, la non ammissione alla classe successiva nella scuola media inferiore deve essere considerata un'eccezione, dato che anche quando si registri un'insufficiente acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline la non ammissione non è automatica ma "può" essere deliberata con adeguata motivazione. Inoltre, anche per le valutazioni finali oltre che per quelle periodiche il terzo comma dell'articolo 6 prevede che siano attivate specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento. Non è condivisibile, quindi, la sentenza di primo grado nella parte in cui afferma che la disciplina vigente non preveda un esame complessivo del livello di apprendimento non limitato ad un periodo o anche ad un solo anno di riferimento. Infatti, la possibilità di attivare azioni di recupero richiede necessariamente che il consiglio scolastico valuti la possibilità che tale recupero non implichi la non ammissione all'anno successivo e che quindi estenda il proprio esame ad un arco temporale più ampio".

La Circolare Ministeriale n. 1865 del 2017

I Giudici Amministrativi, motivando la propria decisione, con tutt'evidenza, non hanno potuto non richiamare la Circolare Ministeriale n. 1865 del 2017. Sul punto, infatti, hanno inteso pronunciarsi nel seguente modo: "...La stessa circolare del Ministero n. 1865 del 2017 precisa che l'ammissione alle classi successive della scuola secondaria di primo grado è disposta, in via generale, anche nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento di una o più discipline. La non ammissione è pertanto un'eccezione che si realizza solo all'esito negativo "dell'esame predittivo e ragionato delle possibilità di recupero in più ampio periodo scolastico" (cfr. la sentenza, già citata, n. 5917 del 2019). È evidente d'altra parte che tale esame complessivo non possa che essere svolto tenendo conto del livello di apprendimento raggiunto anche nei periodi immediatamente precedenti a quello nel quale si sono registrate le carenze eventualmente da recuperare".

Prima di valutare la "non promozione" il CdC è bene che compia un'approfondita istruttoria

È evidente, pertanto, dunque, come il Consiglio di Classe, prima di valutare la non promozione, non possa astenersi dal compiere una approfondita istruttoria. Istruttoria che, come documentalmente provato, in relazione al caso che ci occupa, non è mai stata effettuata. "...Come già sottolineato, i risultati ottenuti nei periodi immediatamente precedenti a quello "critico", costituito dal secondo quadrimestre della seconda classe, avrebbero dovuto indurre il consiglio di classe a compiere una approfondita istruttoria di carattere globale e a indicare espressamente le ragioni per le quali ciò nonostante si ritenesse di adottare la decisione "eccezionale" di non ammissione in luogo di quella di ammissione (sia pure con la riserva del recupero

nell'anno successivo) che la stessa circolare del Ministero già citata considera debba essere disposta "in via generale" anche in presenza di non sufficienti livelli di apprendimento in talune discipline".

Il Consiglio di Stato, sez. VI, con la sentenza 4107 del 26.06.2020

Il Consiglio di Stato, sez. VI, con la successiva sentenza 4107 del 26.06.2020, conformandosi alla sentenza pregressa, ha ulteriormente ribadito che "...Il giudizio impugnato è in violazione dell'art.6 D.Lgs. 13 aprile 2017, n. 62 e della circolare MIUR 10/10/2017, n. 1865, nella parte in cui prevede che dalla mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in più discipline, attribuita all'alunno, non possa necessariamente conseguire la non ammissione, piuttosto che l'ammissione alla classe successiva, prima di aver valutato l'esito delle misure di recupero da adottare obbligatoriamente ed, in caso di valutazione positiva di questo, del possibile conseguimento dei livelli indispensabili di apprendimento su scala biennale". Infatti, rilevano i giudici, che "...espressione della circolare n.1865/17 cit., secondo cui l'ammissione alle classi successive nella scuola secondaria di primo grado è disposta, in via generale, anche nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, riconosce dunque, in coerenza (ma maggiore chiarezza) rispetto a quanto stabilito dall'art. 6, D.Lgs. 13 aprile 2017, n. 62, di poter valutare sulla base di periodi più ampi di un singolo anno scolastico l'alunno che, nella prima classe della scuola secondaria di primo grado, non abbia conseguito in tutto o in parte quei livelli. L'espressione disposta, in via generale sta a indicare che, nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, la regola è l'ammissione alla classe successiva, mentre l'eccezione è la non ammissione, che può disporsi solo se siano stati adottati senza successo tutti gli accorgimenti previsti per evitare tale conclusione, quali appunto l'attivazione delle specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento, come prescritto dall'art. 6 cit., e soltanto se l'esito dell'esame predittivo e ragionato delle possibilità di recupero in un più ampio periodo scolastico sia irrimediabilmente sfavorevole".

Attenzione, dunque, all'incongruità degli atti lesivi, tra l'altro, di scelte ormai chiare direzionate verso l'inclusione

Anche per DC giudicato non promosso, l'atto nel suo complesso risulta quanto mai generico ed incongruo, dal momento che si limita a prevedere il mancato superamento dell'Esame di Stato conclusivo del I° ciclo dell'Istruzione, con la votazione di 5/10, senza prendere in considerazione il comprovato Status di "eremita sociale". (TAR Lazio sentenza n. 8752 del 24.10.2012; TAR Lombardia, Milano, sentenza breve n. 4649 del 15 settembre 2009; Tar Lazio, sez. III bis, sentenza n. 3465 del 28 marzo 2014).

Basta una tesina e una prova orale definita sulla base di quanto previsto dal PDP?

L'art. 2, comma 8 dell'OM 03.03.2021, n. 52, stabilisce che, per gli alunni con disturbi specifici nell'apprendimento, l'assegnazione della tesina e la prova orale dovrebbero essere definite sulla base di quanto previsto dal PDP. Ma, come i docenti sanno benissimo, ciò non basta. Serve, soprattutto prima di un esame complesso come quello di Stato, una costante e attenta interrelazione umana (docenti-discente) capace di soddisfare i Bisogni Educativi Speciali al medesimo riconosciuti che se solo da una struttura privata (talvolta).

Cosa consigliare alle scuole e ai docenti

In relazione al caso, l'errore è consistito nel non voler dare alcuna valenza alla documentazione medica prodotta nel corso di questi ultimi anni dalla famiglia del minore, solo perché a firma di professionisti non inseriti nel SSN. Ciò in un periodo particolare della storia di questo secolo: la pandemia, ha reso complicato, troppo lungo, difficoltoso, qualsivoglia contatto con le Strutture Pubbliche. Nel caso in cui l'alunno fosse in possesso di una diagnosi certificata da una struttura privata, in attesa che la certificazione venga rilasciata da parte della struttura pubblica o accreditata, facendo riferimento alla Circolare Ministeriale n.8 del 6/3/2013, dove si raccomanda alle istituzioni scolastiche di attivare comunque le misure previste dalla legge 170/2010, nelle more della certificazione pubblica, le scuole devono comunque attivare il PDP, naturalmente lascinando questo all'iniziativa del Consiglio di Classe. Sulla base alla Circolare Ministeriale n. 2563/2013, nella fattispecie nella quale i genitori lo richiedano anche se privi di documentazione clinica, il consiglio di classe può decidere in piena autonomia se predisporlo: necessita comunque che sia verbalizzata la motivazione che sta alla base della eventuale scelta operata.

La fobia sociale: nessuno in futuro potrà essere lasciato indietro

L'importanza epocale della predetta sentenza, consiste nel far emergere, finalmente, una condizione patologica, quale quella della "fobia sociale", ancora ad oggi poco conosciuta e spesso sottovalutata. "L'impegno della famiglia di D., che ha avuto la forza, tanto morale, quanto economica, di non arrendersi alle avversità, deve rappresentare un punto di partenza fondamentale per tutti: sia per la scuola che deve aprirsi ai bisogni complessivi dell'alunno, cercando di superare le difficoltà piuttosto che creandole sia per le famiglie che, fino ad oggi, sono rimaste chiuse nel loro cono d'ombra" ha ribadito l'avvocato patrocinante Giovanni Rao.

Afferma l'Avvocato Giovanni Rao che "a seguito della rivoluzionaria decisione assunta dal Consiglio di Stato, finalmente, è stata messa una prima pietra miliare per il riconoscimento, in via definitiva, di siffatte patologie. Nessuno, in futuro, dovrà più essere lasciato indietro".

Oggi D. è un ragazzo finalmente fiducioso e frequenta la scuola secondaria superiore con una esperienza che lo ha profondamente segnato e che nessuno mai dovrebbe provare nelle nostre scuole dell'inclusione.

[PDP per studente con sindrome di "Hikikomori", gli esami di Stato non possono prescindere. Una sentenza - Orizzonte Scuola Notizie](#)

20b/22 Il percorso personalizzato (PDP) per alunni stranieri: un esempio per la Secondaria di II grado

di *Antonio Fundarò*

Il percorso personalizzato (PDP), per gli alunni neo inseriti di recente immigrazione che hanno una conoscenza iniziale o limitata della lingua italiana, è lo strumento idoneo per aiutarli a superare le iniziali difficoltà linguistiche. Deve essere formalizzato – si legge nel P.I. dell'ITES Luigi Einaudi di Verona, diretto, con grande capacità gestionale e operativa, dal dirigente scolastico professoressa Carla Vertuani – dal Consiglio di Classe dopo una prima fase di osservazione e può essere rivisto e corretto.

In tale percorso individualizzato verranno predisposte attività laboratoriali di alfabetizzazione o di sostegno linguistico. Il lavoro svolto dagli alunni nei corsi di alfabetizzazione diventa parte integrante della valutazione. Per quanto sarà possibile i contenuti delle discipline curriculari dovranno essere opportunamente selezionati, individuando i nuclei tematici e semplificando il linguaggio. Per la valutazione è opportuno considerare e rispettare i tempi di apprendimento dell'italiano come L2.

Gli indicatori di qualità

L'indicatore non deve essere il fine ultimo di un progetto di miglioramento ma un suo strumento. "Proprio come il cane da caccia punta la preda per stanarla e renderla visibile al cacciatore", così gli indicatori devono essere in grado in primo luogo di far emergere le aree in cui è necessario mettere in atto strategie di miglioramento ed indirizzarle.

Pone:

- l'attenzione alla "diversità",
- l'attenzione al tema della continuità, come elemento fondante del nuovo assetto
- organizzativo che comprende scuole di diverso ordine e grado,
- l'attivazione di percorsi interculturali,
- la condivisione delle scelte educative,
- la collaborazione di tutto il personale, docente, amministrativo ed ausiliario, alla gestione dei problemi della scuola,
- la flessibilità organizzativa,
- l'esistenza di traguardi irrinunciabili comuni e definiti collegialmente.

Gli obiettivi formativi

Gli obiettivi formativi – si legge nel P.I. dell'ITES Luigi Einaudi di Verona – sono:

- Educare alla cittadinanza, attraverso l'acquisizione dei valori dell'autonomia e della responsabilità, oltre al consolidamento di competenze civiche e culturali, indispensabili per svolgere un ruolo attivo e responsabile nella società;
- valorizzare il pluralismo culturale, politico e religioso;
- favorire lo sviluppo di competenze nel rispetto delle personali peculiarità, capaci di attivare i principi del metodo della ricerca e della creatività personale;
- promuovere negli alunni, il consolidamento dei valori che caratterizzano il "viver civile", fondato

- sull'integrazione, sulla cooperazione e sul senso di responsabilità;
- sviluppare percorsi formativi secondo i principi della continuità, progressività ed orientamento, in un progetto organico ed unitario;
- rimuovere le cause di difficoltà e di disagio che ostacolano il libero e pieno sviluppo della persona;
- valorizzare percorsi formativi personalizzati con particolare riferimento ai bisogni educativi specifici di alunni con svantaggio linguistico, con disturbi specifici dell'apprendimento, dell'attenzione, della condotta, con deficit intellettivo e/o sensoriale/motorio.
- promuovere la motivazione, l'autostima e la capacità di autovalutazione di tutti i soggetti coinvolti nel processo educativo;
- sviluppare competenze e saperi, operando con una visione "reticolare" di apertura al territorio interagendo con Enti, Associazioni ed Istituzioni Scolastiche. Ciò mediante l'utilizzo delle tecnologie,
- di progetti comuni ed accordi per perseguire obiettivi educativi condivisi;
- mettere in atto un percorso di crescita personale, inteso come processo evolutivo di vita, "educazione alle scelte consapevoli", con particolare attenzione all'orientamento scolastico.

Sintesi dei percorsi personalizzati

Ambito organizzativo

- PEI: dall'a.s. 2021/2022, la scuola adotta il modello di PEI nazionale;
- PDP: la scuola adotta modelli condivisi che sono compilati dai docenti del consiglio di classe. Il piano didattico personalizzato, quando non esiste diagnosi, è proposto dal consiglio di classe, in base a precise motivazioni di natura pedagogica, metodologica e didattica.

Aspetto disciplinare

La scuola costruisce percorsi di attività in piccolo gruppo, laboratori CESTIM, laboratori CTI.

Facilita l'apprendimento disciplinare/multidisciplinare attraverso l'utilizzo di strumenti integrativi: mappe, testi semplificati, riduzione personalizzata dei contenuti, riassunti.

Le misure dispensative

Misure dispensative: tempi più lunghi per le verifiche, riduzione dei compiti a casa, riduzione del numero degli items nelle singole prove, facilita l'apprendimento sociale attraverso percorsi finalizzati a:

- migliorare l'immagine di sé, l'autostima e gli obiettivi per il proprio futuro far crescere le aspettative da parte dei docenti e del gruppo classe.
- concordare regole, semplificarle, individuare mediatori e indicatori per facilitarne il rispetto (manifesti, cartelli, segnali, ...).
- Facilita la partecipazione alle attività attraverso:
- il rispetto dei tempi di attenzione
- l'individuazione di attività alternative
- il rispetto delle capacità di memorizzazione (limitando le verifiche ad archi temporali concordati).

Aspetto valutativo

La valutazione nella scuola secondaria di secondo grado – si legge nel P.I. dell'ITES Luigi Einaudi di Verona, diretto con grande capacità manageriale dal dirigente scolastico professoressa Carla Vertuani – si esprime in decimi. L'attribuzione del voto (valutazione quantitativa), è sempre accompagnata dalla motivazione (valutazione qualitativa). I criteri utilizzati per la valutazione sono resi noti agli alunni e alle famiglie all'inizio dell'anno scolastico attraverso le griglie predisposte per ambiti disciplinari. La valutazione dell'alunno con disabilità si effettua in rapporto agli obiettivi stabiliti dal piano educativo individualizzato. La valutazione dell'alunno con DSA e degli alunni con altri BES, tiene conto delle indicazioni fornite nella diagnosi o relazione clinica e si svolge nelle modalità riportate nel piano didattico personalizzato. La scuola – si legge nel P.I. dell'ITES Luigi Einaudi di Verona – valuta in base a 3 criteri, due centrati sull'alunno, uno comune per tutti:

- progresso (utilizzando il riferimento a situazioni precedenti dell'alunno)
- confronto (con l'andamento della classe o di gruppi più estesi)
- padronanza (utilizzando il riferimento a un livello prefissato di abilità).

I tre criteri sono in equilibrio tra di loro.

Aspetto relazionale

La scuola mette in atto un curriculum per l'acquisizione di competenze sociali, affettive, emotive. Le azioni trasversali che le realizzano sono:

- collaborare e partecipare
- essere autonomi e responsabili
- aiutare, condividere, saper ricevere aiuto
- saper utilizzare diverse strategie comunicative e modificarle in base al contesto, allo scopo e al ricevente
- gestire emozioni e sentimenti
- essere accoglienti (valorizzare l'ospitalità).
- [Piano per l'inclusione ALUNNI STRANIERI](#)

[Il percorso personalizzato \(PDP\) per alunni stranieri: un esempio per la Secondaria di II grado - Orizzonte Scuola Notizie](#)